

COMUNE DI ALA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO VENDITA LEGNA

L'anno duemila___, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza Municipale, fra i signori.

1. **COMUNE DI ALA** - rappresentato da _____ nt. a _____ (___) il ___/___/_____, autorizzato alla stipula dei contratti a' sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 dd. 13/11/2018 ed alla stipula del presente atto con determinazione _____; C.F. 85000870221

2. Ditta _____ con sede in _____, rappresentata da _____ nato a Rovereto il ___/___/___ e residente in _____ .C.F. _____

P R E M E S S O

- che con progetto di taglio di prodotti legnosi ad uso commercio n. prog. 385/2020/___ dd. ___.___2020, il Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio distrettuale forestale di Rovereto e Riva del Garda, ha assegnato al Comune di Ala il lotto di legna ad uso commercio denominato " _____", di presunte t _____,00, prezzo di macchiatico € ___,00 alla t, valore complessivo € _____,00;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. _____ dd. ___/___/2020, esecutiva a' sensi di legge, sono stati approvati gli atti per l'indizione dell'asta pubblica elettronica mediante il portale della C.C.I.A.A. di Trento per l'assegnazione del lotto di prodotti legnosi ad uso commercio denominato " _____";
- che con avviso pubblico di data ---, tramite il portale "legnotrentino" il Comune di

Ala ha indetto la vendita tramite asta pubblica del lotto di prodotti legnosi ad uso commercio denominato "_____";

- che con determinazione n. --- di data ---, il lotto denominato "_____" è stato assegnato alla ditta --- con sede a ---, per complessivi euro ---, oltre ad IVA a termini di legge.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue:

CONTRATTO DI VENDITA

ART. 1

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Il Comune di Ala, a mezzo del suo legale rappresentante _____ vende alla ditta _____ con sede in _____, che accetta, i seguenti lotti di legna ad uso commercio dei sottoindicati progetti di taglio di prodotti legnosi dell'Ufficio distrettuale forestale di Rovereto e Riva del Garda:

n. prog. 385/2020/___ dd. __.__.2020, denominato "_____", quantità t __,00, prezzo offerto di € __,00 alla t, per un totale complessivo € _____,00;

ART. 3

La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii o qualsiasi altra causa nonché di forza maggiore.

ART. 4

La vendita della legna viene fatta per la quantità presuntiva risultante dai progetti di

taglio di prodotti legnosi dell'Ufficio distrettuale forestale di Rovereto e Riva del Garda, indicati all'art. 2.

Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale degli assortimenti ritraibili.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nei citati progetti.

ART. 5

Stanno a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: di contratto, di compravendita, di assegno, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc. nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 6

L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, cedere il contratto né in tutto, né in parte.

In caso contrario il contratto si intenderà risolto di diritto ed il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di maggiori danni, effettuata tramite _____ dell'importo di € _____,00.-.

ART. 7

Il pagamento del prezzo di vendita della legna dovrà essere effettuato, in valuta legale, presso il Tesoriere comunale alle seguenti scadenze:

15% alla data di sottoscrizione del contratto di vendita

40% entro 60 gg. dalla consegna del lotto da parte dell'Autorità Forestale

45% entro 120 gg. dalla consegna del lotto.

ART. 8

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto definitivo l'acquirente dovrà chiedere all'Autorità Forestale la consegna del bosco e della legna oggetto della compravendita. La consegna, effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale con l'assistenza del custode forestale della zona, alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e dal rappresentate del proprietario del bosco.

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.

ART. 9

Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante.

ART. 10

L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso aggiudicatario che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.

ART. 11

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio preavvisandone del giorno il proprietario del bosco e l'Ufficio forestale che ha

giurisdizione sulla zona da utilizzare.

Resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantita la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale.

ART. 12

La legna da ardere è venduta a corpo e non a misura nella quantità stimata dall'Autorità Forestale e riportata nel progetto di taglio di prodotti legnosi.

ART. 13

L'acquirente o il consegnatario è obbligato:

- a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;
- c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco o alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità Forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità forestale;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
- g) a non lasciare pascolare alcuna specie di animali nella tagliata;
- h) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale

intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione dei prodotti forestali assegnati.

i) la ramaglia, i cimali e gli scarti di lavorazione, qualora non allontanati dal bosco dovranno essere ammassati nelle chiarie il più lontano possibile dalle piante circostanti.

ART. 14

E' proibito all'acquirente o al consegnatario di estendere l'abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

ART. 15

Durante il corso dei lavori di esbosco della legna e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.

ART. 16

Ultimato, entro i termini stabiliti l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Dette operazioni saranno effettuate dall'Autorità forestale, alla presenza dell'acquirente o di un suo incaricato e del rappresentante del proprietario del bosco, preventivamente avvertiti. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà

egualmente valida.

Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita dei lotti. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'acquirente pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale all'Ente venditore. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo Forestale Provinciale. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Per quanto non disposto negli atti precedenti, nel progetto di taglio di prodotti legnosi e nel capitolato speciale d'oneri, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia forestale.

Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste.

ART. 17

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5

Il comma del D.P.R. 24.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ALA

L'ACQUIRENTE
